

## **TI\_GERICHTE 35.2005.68 vom 21. November 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2005.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2005.68)

FR: TI\_GERICHTE 35.2005.68 du 21 novembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 35.2005.68 del 21 novembre 2005

### **Regeste**

Ricorso per denegata giustizia. Emissione pendente causa della decisione formale. Stralcio della causa. Ammesso diritto alle ripetibili poiché assicuratore resosi colpevole di un diniego di giustizia.

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67). Infine, il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

2.4. Nella presente fattispecie \_\_\_\_\_, nel frattempo deceduto, il 27 settembre 1996 aveva subito un incidente della circolazione stradale. Dopo che l'11 luglio del 2000 la CO 1 aveva formulato al precedente patrocinatore dell'assicurato una proposta di versamento di fr. 9'416.-- a saldo di ogni pretesa "a titolo transazionale" con l'invito "a volersi determinare, unitamente al suo cliente, su quanto precede nel termine di 1 mese" (cfr. Doc. I), l'8 agosto 2000 \_\_\_\_\_ ha comunicato all'assicuratore LAINF che, per lui, "il caso rimane aperto" e che si sarebbe rivolto ad un altro avvocato (cfr. Doc. L). Il nuovo patrocinatore, avv. RA 1, l'11 febbraio 2003, richiamato lo scritto dell'assicurato dell'8 agosto 2000, ha

esplicitamente invitato la CO 1 a rendere una decisione formale (cfr. Doc. I). Il 22 maggio 2003, dopo avere constatato che il precedente scritto non aveva ricevuto nessuna risposta, il patrocinatore dell'assicurato ha nuovamente invitato l'assicurato LAINF ad emettere una decisione formale entro il 30 giugno 2003, con l'esplicita indicazione che in caso contrario avrebbe adito la via giudiziaria ed invocato un diniego formale di giustizia davanti al TCA. Anche dopo questo scritto la CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale. \_\_\_\_\_ è deceduto l'11 marzo 2005 (cfr. Doc. Q). Il 23 maggio 2005 l'avv. RA 1 ha scritto all'assicuratore infortuni invitandolo nuovamente a rendere entro il 20 giugno 2005 una decisione formale di rendita d'invalidità LAINF e precisando che, in caso contrario, egli avrebbe inoltrato un ricorso presso il TCA per diniego di giustizia formale (cfr. Doc. R). Siccome l'assicuratore LAINF non ha emesso nessuna decisione il patrocinatore di \_\_\_\_\_, erede dell'assicurato, il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA per denegata giustizia. Il 14 settembre 2005 l'Assicuratore LAINF ha finalmente preso la decisione formale (cfr. Doc. 18). A mente di questo Tribunale la CO 1 emettendo soltanto il 19 settembre 2005 e quindi più di 5 anni dopo la decisione formale sollecitata, di fatto, una prima volta, dal defunto assicurato l'8 agosto 2000 e, successivamente, in più occasioni dal suo patrocinatore nei primi mesi del 2003 ed ancora nel maggio del 2005 ha commesso un diniego di giustizia. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la decisione formale si fonda su una perizia allestita dal Dr. \_\_\_\_\_ di Sion il 19 aprile 2000 e che quindi era già in possesso dell'assicuratore contro gli infortuni al momento in cui \_\_\_\_\_ aveva manifestato il suo disaccordo riguardo alla prospettata soluzione transattiva (cfr. Doc. L: "il caso rimane aperto e io contesto il contenuto della lettera del Dr. \_\_\_\_\_). A nulla di diverso può portare la circostanza che, dopo lo scritto del 22 maggio 2003, l'avv. RA 1 ha nuovamente contattato l'assicurato LAINF soltanto il 23 maggio 2005 (sul tema cfr.: DTF 125 V 373). Infatti, da una parte, nel maggio 2003 erano già trascorsi quasi tre anni dal primo scritto del defunto assicurato, per cui un diniego di giustizia era già stato commesso allora. Inoltre e, soprattutto, dopo lo scritto dell'avv. RA 1 del 23 maggio 2005 l'assicuratore contro gli infortuni non ha immediatamente emesso la decisione formale ma lo ha fatto soltanto dopo che il patrocinatore di \_\_\_\_\_ il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA. L'assicuratore ha così commesso anche in questa ultima occasione un diniego di giustizia visto che avrebbe potuto emettere la decisione formale al massimo entro un mese dopo lo scritto del 23 maggio 2005 dell'avv. RA 1. A nessun altro risultato può portare la circostanza che l'assicurato nello scritto dell'8 agosto 2000 aveva indicato che si sarebbe rivolto ad un nuovo avvocato e avrebbe fatto pervenire l'indirizzo di quest'ultimo. Spettava infatti all'assicuratore LAINF, che aveva fissato il termine di un mese all'assicurato per determinarsi sulla proposta transattiva, di prendere i provvedimenti del caso (peraltro preannunciati nello scritto dell'11 luglio 2000 all'avv. \_\_\_\_\_) dopo che un accordo fra le parti non era stato raggiunto. Infine neppure il fatto che la decisione del 14 settembre 2005 sia stata impugnata è atta ad escludere il diniego di giustizia. L'oggetto di un ricorso per diniego di giustizia è infatti soltanto la verifica del preteso ritardo, indipendentemente dalla correttezza materiale della decisione (cfr. consid. 2.3). 2.5. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento

sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115). Al riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften. § 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegensteht. (...)" (cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborse e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2). Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA s'annunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.; STFA del 26 agosto 2005 nella causa S. I 723/04). In simili condizioni, visto l'esito della procedura, CO 1, verserà a RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, fr. 1000.-- a titolo di ripetibili. viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961; decreta 1.- la causa è stralciata dai ruoli ; 2.- la CO 1 verserà fr. 1'000.-- alla signora RI 1 a titolo di ripetibili (IVA inclusa); 3.- non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato; 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il  
Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente II  
segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.